



COMUNE DI TREGNAGO

Provincia di Verona

Tel. (045) 7808035/6508630 - Fax 6500040 - Part. IVA e C.F. 00265460238

e-mail: ufficiotecnico@comune.tregnago.vr.it

ORDINANZA N. 51 DEL 31/07/2024

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE E DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTE BIANCA - TREGNAGO TE STRIA"- 03/04 AGOSTO 2024

IL SINDACO

Premesso che dalle ore 18.00 del 03/08/2024 sino alle ore 03.00 del 04/08/2024 si svolgerà nel capoluogo la manifestazione denominata "NOTTE BIANCA – TREGNAGO TE STRIA";

Considerato che tale iniziativa richiama l'afflusso di una notevole quantità di persone;

Dato atto della necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo per gli esercenti di somministrare le bevande in contenitori in plastica procedendo alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, in tutte le aree coinvolte dalla manifestazione in parola;

Ritenuto di prevedere che il presente provvedimento si applichi:

- ai pubblici esercizi ubicati in prossimità della manifestazione, in particolare a quelli situati nel Capoluogo da Piazza A. Massalongo scendendo per Via Vittorio Veneto, P.zza Sant'Egidio, Via 4 Novembre, Via Carlo Cipolla, altezza Pizzeria La Cupola;
- alla Pro Loco Città di Tregnago;
- all'Associazione Pro Loco Città di Tregnago APS;
- all'Associazione Nazionale Alpini Sez. di Tregnago;
- agli operatori commerciali ambulanti che effettuano attività di somministrazione alimenti e bevande;

Precisato che la presente ordinanza non si applica ai negozi di vicinato e supermercati inclusi nell'area (Supermercati Grisi, A&O, Self-Service di Peloso Graziano, Lidl);

Visti:

- l'art. 6 del DL. n. 92/2008 come successivamente convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 125;
- la legge n. 689/81;
- l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. "Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

ORDINA

1. ai pubblici esercizi situati nei luoghi sopra indicati, alla Pro Loco Città di Tregnago e agli operatori commerciali ambulanti che effettuano attività di somministrazione alimenti e bevande,

dalle ore 18.00 del 03/08/2024 sino alle ore 03.00 del 04/08/2024 il divieto assoluto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;

2. è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande nelle aree interessate dalla manifestazione, in particolare il centro storico e aree limitrofe;
3. il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e nel plateatico del pubblico esercizio;
4. i divieti di cui ai punti 1) e 2) hanno efficacia dalle ore 18.00 del 03/08/2024 sino alle ore 03.00 del 04/08/2024;
5. per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1) nel periodo indicato al punto 4) della presente ordinanza, si applica la sanzione nella misura pari a: minimo € 50,00 – massimo € 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 100,00=;
6. per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 2) della presente ordinanza, si applica la sanzione pari a: minimo € 25,00 – massimo € 250,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 50,00=

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line e nella home page del sito istituzionale dell'Ente www.comune.tregnago.vr.it
- l'invio della presente ordinanza come segue:
 - all'Associazione Pro Loco Città di Tregnago APS;
 - all'Associazione Nazionale Alpini Sez. di Tregnago;
 - al Comando Carabinieri di Tregnago.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Veneto nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

IL SINDACO
Simone Santellani
(f.to digitalmente)